

Regolamento per la disciplina del potenziamento delle attività di contrasto dell'evasione tributaria - articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nell'attività di accertamento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione tributaria.*

Articolo 2

Attività di accertamento

1. *L'attività di accertamento di cui all'articolo 1 comprende tutte le azioni finalizzate al recupero dell'evasione in materia di IMU e Tari, ovvero al controllo e recupero delle omissioni rispetto agli obblighi dichiarativi e di versamento. Vi sono comprese, a titolo esemplificativo, le attività di implementazione e bonifica delle banche dati, l'emissione di avvisi di accertamento, la relativa notifica, l'assistenza ai contribuenti in front office, le attività di analisi e definizione delle istanze formulate dai contribuenti, le attività di riscontro e rendicontazione delle riscossioni, di sollecito e tutte quelle finalizzate al recupero coattivo.*
2. *L'attività di accertamento di cui all'articolo 1 include anche le azioni connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del D. L. 203/2005.*
3. *Il regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento affidate in concessione.*

Articolo 3

Soggetti destinatari

1. *I soggetti destinatari del presente regolamento sono:*
 - a. *relativamente alla componente destinata al potenziamento delle risorse strumentali, il Servizio Tributi;*
 - b. *relativamente alla componente destinata al trattamento accessorio, i dipendenti assegnati al Servizio Tributi, anche a tempo determinato e/o part time, impiegati nelle attività di accertamento di cui all'articolo 2, il dirigente del Settore e i dipendenti assegnati ad altri Servizi che concorrono alle attività di accertamento.*

Articolo 4

Costituzione del Fondo

1. *Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo.*
2. *Il Fondo è alimentato nella misura del cinque per cento delle riscossioni risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente derivanti da atti di accertamento IMU e Tari e da conseguenti/successivi atti finalizzati alla riscossione, anche coattiva, indipendentemente dal periodo di emissione o notifica degli atti. Le riscossioni sono assunte per l'importo totale, comprensivo di sanzioni ed interessi.*
3. *La quantificazione del Fondo, in applicazione del comma 2, è effettuata annualmente in via preventiva, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenuto conto dei dati medi delle riscossioni pregresse e del dato tendenziale delle riscossioni alla data di formazione del bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, lo stanziamento di bilancio è conseguentemente adeguato ai dati delle riscossioni risultanti dal rendiconto approvato.*
4. *Il Fondo può essere costituito e successivamente erogato a condizione che l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D. Lgs. 267/2000.*

Articolo 5

Destinazione del Fondo

1. *Il Fondo di cui all'articolo 4 è destinato al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi nella misura massima del 15% e al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 3 per la quota restante.*
2. *La misura delle due destinazioni è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, su proposta del dirigente del Settore, sentito il responsabile del Servizio Tributi, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi.*
3. *La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio del personale confluisce nel fondo di cui all'articolo 67 del CCNL 2018 ovvero nella retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa e dei Dirigenti, secondo le previsioni dei rispettivi CCNL, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. 75/2017.*
4. *La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio del personale è al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione*

Articolo 6

Ripartizione della quota Fondo destinata al trattamento accessorio

1. *Annualmente, in sede di predisposizione del PEG, sono stabiliti specifici obiettivi connessi al recupero dell'evasione sui tributi locali. Per ogni obiettivo sono definite le attività, i tempi, gli indicatori di risultato, il gruppo di lavoro e le attività assegnate a ciascun componente del gruppo.*
2. *La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è assegnata sulla base dell'apporto quali-quantitativo e del grado di*

responsabilità dei vari componenti del gruppo di lavoro, secondo i seguenti valori percentuali massimi:

- a. Dirigente o Posizione Organizzativa con incarico di Funzionario Responsabile del tributo: 5%*
 - b. Responsabile del Servizio Tributi con compiti di responsabile di procedimento: 10%*
 - c. Personale assegnato al Servizio Tributi, assegnato alle attività di accertamento di cui all'articolo 2, ivi incluso il responsabile del Servizio: 80%;*
 - d. Personale assegnato ad altri servizi che concorre all'attività di accertamento: 5%.*
In mancanza di personale assegnato ad altri servizi, la percentuale di cui alla lettera d si somma a quella della lettera c, che diventa quindi pari ad 85%.
- 3. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dei seguenti criteri:*
- a. Grado di raggiungimento degli specifici obiettivi connessi al recupero dell'evasione stabiliti annualmente in sede di PEG;*
 - b. Valutazione in ordine all'effettivo apporto a consuntivo del singolo dipendente al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, risultante dalla relazione di cui all'articolo 7;*
 - c. Coefficiente per categoria di inquadramento contrattuale stabilita come segue:*
 - I. Dipendenti di categoria B: coefficiente pari a 100*
 - II. Dipendenti di categoria C: coefficiente pari a 113*
 - III. Dipendenti di categoria D: coefficiente pari a 123.*
- 4. Il coefficiente per categoria di cui al comma 3, lettera c, è parametrato al tempo lavoro prestato dal personale di cui al comma 2, lettere c e d, con rapporto di lavoro part time e a tempo determinato, con le seguenti modalità:*
- a. per dipendenti part-time, il coefficiente è moltiplicato per il numero di unità lavorative/anno corrispondente in base alla percentuale di ore contrattuali;*
 - b. per i dipendenti a tempo determinato, il coefficiente è moltiplicato per il numero di unità lavorative/anno corrispondente ai mesi lavorati computando per intero il mese in cui l'attività lavorativa si è svolta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.*

Articolo 7

Relazione sulle attività di accertamento

- 1. Entro il termine di approvazione del rendiconto, il Responsabile del Servizio Tributi redige una relazione dettagliata sulle attività svolte da ciascuno dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro in relazione agli obiettivi stabiliti ai sensi dell'art. 6, comma 1, evidenziando il contributo – in termini di apporto quali-quantitativo – al raggiungimento dell'obiettivo a consuntivo. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 6, ed è sottoposta all'approvazione del Funzionario Responsabile del tributo, ovvero, nel caso questi coincida con il Responsabile del Servizio Tributi, del Dirigente di Settore, per poi confluire nella relazione sulla performance.*
- 2. Il compenso è erogabile successivamente all'approvazione della relazione sulla performance da parte della Giunta Comunale.*

Articolo 8

Limiti alla liquidazione della quota destinata al trattamento accessorio

1. *Gli importi del trattamento accessorio complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente in applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare annuo lordo per tredici mensilità del CCNL vigente.*
2. *In caso di importi spettanti eccedenti il suddetto limite del 15%, gli stessi costituiranno economia di spesa per l'anno di riferimento.*

Articolo 9

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate

1. *Il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi può essere utilizzato per l'acquisizione di strumentazione hardware e software funzionale alle attività di recupero evasione, di servizi di supporto alle attività dell'ufficio, quali la bonifica delle banche dati, la notifica atti, etc ..., di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti, di servizi di formazione specialistica.*
2. *Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali costituiscono economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.*

Articolo 10

Primo anno di applicazione del fondo

1. *Il Fondo trova applicazione a partire dall'anno 2022 e, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 4, sarà quantificato sulla base delle riscossioni realizzate nel 2021 certificate a consuntivo 2021.*

Articolo 11

Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.*